

PREMESSO CHE:

- l'art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza dell'Organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244 subordina l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione stessa alla preventiva programmazione del Consiglio Comunale;
- tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli Enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane già in servizio ed in possesso delle necessarie competenze;
- l'art. 3, comma 56, della menzionata Legge 244/2007, dispone: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali

TENUTO CONTO CHE in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, il quale fissa i presupposti essenziali per il ricorso ad incarichi esterni: "Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

Le modalità di conferimento degli incarichi sono disciplinate dal vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, art. 9;

CONSIDERATO CHE si rende necessario richiedere pareri pro veritate su materie che presentano una particolare complessità;

RICHIAMATA:

la FAQ n. 19 dell'ANAC (consultabile al link Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15, d.lgs. 33/2013) - www.anticorruzione.it), dove viene chiarito che i pareri pro veritate richiesti agli avvocati sono incarichi di consulenza legale attribuiti ad esperti di comprovata esperienza ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

VISTI:

l'art. 1, c. 173, L. n. 266/2005, il quale prevede che “Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 6 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”;

la recente delibera della Sezione di Controllo dell'Emilia Romagna n. 135/2024 sulle Linee Guida riguardanti gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca in merito agli adempimenti previsti dall' art. 1, comma 173 della Legge 266/2005.

RICHIAMATO l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, che dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013, convertito dalla Legge 30/10/2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'Organo competente dell'amministrazione interessata. Gli Organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia;

Afragola, 20.06.2025

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Dott. Marco Chiauzzi

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

LETTA e fatta propria la relazione istruttoria che precede che è allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di approvare il seguente "Programma degli incarichi esterni di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per il triennio 2025/2027:

Missione	Programma	Descrizione	Importo massimo Anno 2025
Missione 13 "Tutela della salute"	Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	Parere pro veritate relativo alla forma di gestione della Farmacia Comunale	5 .000,00
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	Programma 02 Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.	Parere pro veritate relativo alla trasformazione della Società Afragol@net srl unipersonale in STU	15. 000,00

DARE ATTO che:

Con il Bilancio di previsione era stato previsto un limite di spesa nella misura di € 20.000,00 sul capitolo 00072.10.

Con il presente atto si intende variata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025 , ai sensi dei commi 55 e 56 del citato art. 3 della legge n. 244/2007, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20.03.2025

VISTI:

i pareri tecnico e contabile apposti dal Dirigente;

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1. Approvare il seguente programma di incarichi e consulenze:

Missione	Programma	Descrizione	Importo massimo Anno 2025
Missione 13 "Tutela della salute"	Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria	Parere pro veritate relativo alla forma di gestione della Farmacia Comunale	5 .000,00
Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"	Programma 02 Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.	Parere pro veritate relativo alla trasformazione della Società Afragol@net srl unipersonale in STU	15. 000,00

2. Di dare atto che con l'approvazione del presente atto è altresì modificata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025 , ai sensi dei commi 55 e 56 del citato art. 3 della legge n. 244/2007, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. del
3. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL

L'ASSESSORE ALLE FINANZIE

Dott. Pasquale De Stefano